



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 14 MARZO 2014 alle ore 11.00 nei locali del Liceo A. Tassoni viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore del Liceo Tassoni

Luciana Contri

**PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RSU DI ISTITUTO**

Uber Ascari (CGIL)

Ioannis Lioumis

Violetta Lauri (CISL)

DELEGATI SINDACALI

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

Rappresentante CISL PROVINCIALE

Monica Barbolini

Rappresentante CISL PROVINCIALE

Anna Laura Alessandrini

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2013/2014.
3. Il presente contratto qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 30 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.



[Handwritten signatures]

4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nei casi in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa dalla data della sottoscrizione..

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema della relazioni sindacali d'istituto nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nel seguente istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza dei Rappresentanti territoriali di categoria, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente.

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con cinque giorni di anticipo, sentita la RSU.

[Handwritten signature]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto e l'OdG della stessa.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa.

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2 del CCNL 29/11/2007 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.150/2009 e nel successivo decreto legge n.95/2019 convertito nella legge 7/08/2012 n. 135; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'art. 47 comma 1 lett. b; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007.

2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

CAPO II - DIRITTI SINDACALE

Art. 6 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale situato nella Sede del Liceo Tassoni di Modena.

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale "Aula Magna" situato al piano terra del Liceo, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale proveniente dall'esterno.

Art. 7 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto e, per quanto non previsto e modificato, restano ferme le discipline del diritto di assemblea previste dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 2008.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative territoriali) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. La comunicazione deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica nello stesso giorno in cui è pervenuta. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché, in occasione di assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea è :

SERVIZI MINIMI	PERSONALE	COMPITI	CRITERI
Vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale	- n.2 Assistenti amministrativo - n.4 Collaboratori scolastici(1 P.T., 1 1° P. - 1 Ala Nuova.- 1 Succursale).	- attività di natura amministrativa; - attività connesse all'uso dei locali aperture/chiusura, vigilanza	a rotazione* a rotazione*

* il criterio a rotazione si intende a partire dal personale con maggior anzianità di servizio nel Liceo

Art. 8 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dall'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

CAPO III - DOCENTI ATA

Art. 9 - Criteri di assegnazione del personale docenti ai plessi

Nel rispetto delle norme che stabiliscono il compito del Dirigente Scolastico nell'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, secondo i criteri generali stabiliti dal consiglio d'Istituto e la proposta, obbligatoria ma non vincolante, del collegio dei docenti, nonché delle opzioni ed esigenze manifestate dai singoli docenti per tutelare gli interessi degli alunni e dei docenti stessi si delineano i seguenti criteri:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

- a) Continuità didattica, compatibilmente con i vincoli Ordinamentali delle cattedre, e della eventuale riconduzione delle stesse a 18 ore;
- b) possibilità di non assegnare più di due classi quinte allo stesso docente;
- c) mantenere unite, quando possibile, le discipline affini;
- d) eventuali passaggi dal biennio al triennio saranno agevolati in base all'anzianità di servizio;
- e) l'assegnazione dei docenti dovrà garantire personale a T. I. equamente in tutte le sezioni.

Art. 10 - Ore eccedenti personale docente

1. La disponibilità a prestare ore eccedenti il proprio orario di servizio settimanale va indicata, su richiesta della Dirigenza, all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 11 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

Art. 12- Criteri di assegnazione del personale ATA ai reparti

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell'Istituto, con riferimento al lavoro ordinario, all'orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e all'utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell'Istituzione Scolastica.

L'assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente:

- obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
- professionalità individuali delle persone;
- esigenze personali (quando coincidono con le esigenze della Scuola).

CAPO III - PERSONALE DOCENTE E ATA

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario/intensificazione) e collaborazioni plurime del personale

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, le prestazioni delle ore in più per sostituzione dei colleghi assenti o per inderogabili esigenze di servizio saranno usufruite prioritariamente per il recupero delle chiusure prefestive.

Per permettere il recupero delle ore prefestive al personale, il 31/03 si effettuerà la verifica delle ore e si procederà a dare priorità di recupero al personale con minore ore fino al raggiungimento della copertura del fabbisogno. Il personale che chiamato al recupero non voglia effettuarlo dovrà coprire i prefestivi con ferie e festività soppresse.

2. Il ritardo occasionale non superiore a 10 minuti potrà essere recuperato in giornata.

3. Nell'individuazione dell'unità di personale, il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
- b. classe/reparto/ufficio ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
- c. disponibilità espressa dal personale;
- d. graduatoria interna



4. Il Dirigente può disporre inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
6. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra Istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
7. Per l'aggiornamento professionale del personale ATA le eventuali ore Online verranno riconosciute solo se effettuate presso la sede di servizio. Previa comunicazione scritta al Dirigente per l'uso delle postazioni.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 - Risorse

1. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione di istituto ammonta a quanto indicato nel quadro specifico allegato a parte

Art. 15 - Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attuazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attuazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre eventuali risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica a seguito di Accordi, convenzioni.

Art. 16 - Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO SECONDO - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 17 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività previste dall'articolo 88 del CCNL del 29/11/2007.

Art. 18 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 14, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

2. Le attività previste sono sottoposte a verifica in itinere e finale, con relativa relazione finale (complete per il personale ATA della relativa documentazione della procedura seguita), predisposta dal personale incaricato, delle attività svolte.
3. in sede di consuntivo delle attività svolte, accertata la presenza di economie del fondo già contrattato, si stabilisce di ricontrattare le quote residue e retribuire le ore eventualmente effettuate, anche oltre il numero previsto, in riferimento ai criteri di cui art. 19 del presente Contratto integrativo d'istituto, previo accordo tra le parti,.

Art. 19 - Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo dell'Istituzione scolastica è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, figure referenti, comm.ne orario, comm. ne formazione classi.)
 - b. supporto alla didattica (coordinatore di classe, coordinatore di dipartimento, responsabile dei laboratori, responsabili di gruppi di lavoro e di progetto ecc.)
 - c. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, ecc.)
 - d. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, comm.ne viaggi d'istruzione, ecc.)
 - e. progetti di potenziamento dell'attività curricolare
 - f. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare
2. Per lo stesso fine di cui al comma 1, vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate risorse disponibili:
 - a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica

Art. 20 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla rendicontazione delle attività effettuate a verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fermo restando la possibilità di recupero in frazioni orarie sull'orario di servizio giornaliero, compatibilmente con le esigenze di servizio.



Art. 22 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio.

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente a tutti i locali dell'istituto scolastico per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 24 - Il responsabile del Sistema di prevenzione e protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che certifichi le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 25 - Le figure sensibili

1. Sono individuate le seguenti figure:
 - addetti alla squadra per le emergenze;
 - addetti alla squadra di primo soccorso
 - addetti alla squadra antincendio
2. Le suddette figure sono individuate prioritariamente tra il personale fornito di competenze previste dal D.Lgs 81/2008 necessarie e tra il personale che si è dichiarato disponibile;
3. Tutto il personale, compatibilmente con le risorse di Bilancio, saranno appositamente formate e aggiornate attraverso specifici corsi.
3. Alle figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza vigenti, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.